

**Direzione Regionale:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G05719 **del** 03/05/2018

**Proposta n.** 7166 **del** 27/04/2018

**Oggetto:**

Tecno.Gea S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.. Aggiornamento anno 2018.

OGGETTO: Tecno.Gea S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III-bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.. Aggiornamento anno 2018.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, relativa alla: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i, denominato: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 ottobre 2017, n. 615, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1”, e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. del 13 ottobre 2017, n. 23, concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., approvato con la succitata D.G.R. n. 615/2017, ed in particolare:

- 1) la lettera c), comma 1, art. 2, che sostituisce il punto 13, dell’art. 20, del R.R. 1/2002, ed istituisce la Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti”;
- 2) la lettera a), comma 1, art. 3, che sostituisce nell’allegato B al R.R. 1/2002, la declaratoria delle funzioni della ex Direzione regionale “Valutazioni Ambientali e bonifiche” ed assegna alla Direzione regionale “Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti” le relative competenze;

VISTA la D.G.R. del Lazio del 3 novembre 2017, n. 714, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”, all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G15349, del 13 novembre 2017, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici”, della Direzione Regionale “Politiche Ambientali e ciclo dei rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante le: “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D. lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e ss.mm.ii., relativo a: “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

VISTO il D. lgs. 25 luglio 2005, n. 151, e ss.mm.ii., relativo a: “Riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti – Attuazione delle direttive 2000/95/Ce, 2002/96/Ce, e 2003/108/Ce”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante: “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto la: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. su richiamato;

VISTO il D. lgs. 14 marzo 2014, n. 49 relativo a: “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) – Attuazione Direttiva 2012/19/Ue”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. relativo alla: “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. lgs 5 febbraio 1997, n. 22”;

VISTO il D.M. 12 giugno 2002, n. 161 e ss.mm.ii. relativo a: “Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 recante le: “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99”;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, recante le: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale”;

VISTO il D.M. 6 marzo 2017, recante il: “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., relativa alla: “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 27 settembre 2007, n. 42, e ss.mm.ii., recante l’approvazione del: “Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) ai sensi del D. lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni”, come successivamente aggiornato con D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819 ;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 10 dicembre 2009, n. 66, e ss.mm.ii., recante la: “Approvazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria”;

VISTA la D.C.R. del Lazio, 18 gennaio 2012, n. 14, recante la: “Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2003, n. 355, concernente la prima individuazione dei punti di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee che, in particolare, demanda ai gestori e ai concessionari l’obbligo del monitoraggio quantitativo della risorsa utilizzata;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 25 febbraio 2005, n. 222, recante: “Monitoraggio delle acque sotterranee – Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi.

VISTA la D.G.R. del Lazio, 16 maggio 2006, n. 288, e ss.mm.ii., relativa a: “D.Lgs. 59/2005 - attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante le: “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 17 aprile 2009, n. 239, e ss.mm.ii., recante i: “Nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 21 gennaio 2010, n. 35, relativa a: “Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05”;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 28 dicembre 2016, n. 819, recante, l'adozione dell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione al D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. del Lazio, 14 gennaio 2017, n. 5, recante: “Criteri generali per la presentazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti”;

VISTA la circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;

VISTA la circolare prot. n. 4064, del 15/03/2018, del medesimo Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: “Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C1900, del 5/08/2010, e ss.mm.ii., con la quale è stata rilasciata A.I.A., ai sensi del previgente D. lgs. 59/2005, e ss.mm.ii., per l'impianto di gestione rifiuti, pericolosi e non pericolosi, della Tecno.Gea S.r.l., sito in via Morolense, snc, Comune di Patrica (FR);

VISTA la relazione ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Frosinone prot. n. 11017, del 13/02/2018, acquisita al prot. n. 92806, del 19/02/2018, recante gli esiti delle attività di controllo effettuate, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 7, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., presso il suddetto medesimo impianto;

PRESO ATTO che, nella predetta relazione di controllo, ARPA Lazio, tra le altre cose:

- segnalava di aver riscontrato difformità nella disposizione delle aree previste per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, nonché nella rete di gestione delle acque, rispetto alle planimetrie approvate, rispettivamente, con Determinazione dirigenziale n. G10302, del 31/08/2015, e la succitata Determinazione dirigenziale n. C1900/2010;
- constatava il fermo delle attività relative al reparto di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con deroga alla miscelazione ai sensi dell'art. 187, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;
- rilevava la necessità di integrare il quadro delle emissioni in atmosfera con un punto di verifica concernente la caldaia funzionale al riscaldamento dell'olio diatermico afferente al reparto di essiccazione fanghi;
- rilevava la necessità di inserire nella vigente A.I.A. ulteriori specifiche prescrizioni e condizioni, al fine di limitare i fenomeni odorigeni derivanti dalle attività di stoccaggio e essiccazione dei rifiuti non pericolosi, costituiti da fanghi;
- evidenziava la necessità di definire chiaramente le effettive operazioni di gestione effettuate dalla Tecno.Gea S.r.l. sui rifiuti previsti in ingresso, rispetto a quanto indicato nell'elenco di cui all'appendice II, della vigente suddetta A.I.A.;

PRESO ATTO, altresì, che, nel medesimo documento, ARPA Lazio:

- accertava la conformità dei valori del parametro "Polveri Totali" in relazione ai punti di verifica delle emissioni convogliate "E1", afferente al reparto di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ed "ED2", relativo al reparto di essiccazione dei rifiuti non pericolosi, costituiti da fanghi, sia a quanto previsto nel vigente Piano di Monitoraggio e Controllo, sia con riferimento a quanto previsto al paragrafo 5, parte II, allegato 1, alla Parte Quinta, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;
- accertava il rispetto, al punto di verifica "SF1", relativo allo scarico delle acque di processo derivanti dal reparto di essiccazione dei fanghi, dei valori limite previsti per la fognatura consortile delle acque reflue derivanti dall'impianto ad osmosi inversa presente presso l'impianto della Tecno.Gea S.r.l.;

PRESO ATTO, infine, che, la stessa Agenzia regionale in quesitone:

- segnalava che, già nel corso delle attività di verifica condotte presso l'impianto di che trattasi, il gestore aveva provveduto ad eliminare talune delle irregolarità riscontrate;
- evidenziava, ad ogni modo, la necessità di sottoporre l'A.I.A. di che trattasi ad un apposito procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29 – octies, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii, ovvero di modifica, teso a chiarire le sopra evidenziate criticità;

VISTO il provvedimento prot. n. 112229, del 28/02/2018, con il quale l'Autorità competente ha disposto la chiusura dell'impianto in questione, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera d), del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., accertato che, a seguito, ed in aggiunta, ai rilievi effettuati da ARPA Lazio riportati nella predetta relazione di controllo, le attività di gestione rifiuti autorizzate con Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., risultavano avviate senza la necessaria preventiva presa d'atto dell'avvenuta realizzazione delle opere, ovvero senza che, si fosse esplicitata

la prevista procedura rivolta alla effettiva messa in esercizio dell'impianto, ai sensi della D.G.R. 239/2008, e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 21/03/2018 presso l'area d'impianto in questione;

VISTA le note, prot. n. 166450, del 23/03/2018, e prot. n. 210122, del 11/04/2018, con le quali si richiedeva alla Tecno.Gea S.r.l. di presentare, all'attenzione dell'Autorità competente, specifica documentazione, al fine di chiarire taluni degli aspetti critici riscontrati nel corso delle verifiche effettuate da ARPA Lazio, e valutare la possibilità di consentire il riavvio delle attività d'impianto;

VISTE le successive note, prot. n. 181598, del 29/03/2018, e prot. n. 224363, del 14/04/2018, con le quali la Tecno. Gea S.r.l., trasmetteva in allegato la seguente documentazione richiesta con le predette note n. 166450/2018, e n. 210122/2018:

1) Allegato B.18 - Relazione tecnica dei processi produttivi, che dovrà contenere comunque anche le seguenti dichiarazioni ed informazioni minime:

➤ dichiarazione di invarianza, rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. C1900/2010, e ss.mm.ii., relativamente a:

- i processi produttivi, con particolare riferimento alle previste cinque linee impiantistiche, ovvero:

- I. linea di stabilizzazione/inertizzazione;
- II. linea di vagliatura e/o deferrizzazione;
- III. linea di triturazione;
- IV. linea di pressatura – compattazione;
- V. linea di essiccazione dei fanghi;

- i quantitativi previsti a trattamento, e le tipologie di rifiuti autorizzati, puntualmente riportati in appendice II alla vigente A.I.A.;

- i previsti gruppi di miscelazione, di cui all'appendice III della medesima A.I.A. in questione;

➤ l'individuazione, per ciascuna linea impiantistica, delle relative operazioni di gestione rifiuti associate, dei CER previsti in ingresso, dei CER previsti in uscita, ovvero delle materie prodotte, ai sensi del D.M. 05/02/1998, e ss.mm.ii., e del D.M. 161, del 12/06/2002, e ss.mm.ii.;

➤ una descrizione delle modalità provvisorie di gestione dei reflui prodotti dalle previste aree di lavorazione, stante il suo "fuori servizio" constatato nel corso del sopralluogo del 21/03/2018, dell'impianto chimico-fisico di depurazione presente presso l'area dell'installazione in questione;

2) Allegato A.25 – Diagramma di flusso, che dovrà essere prodotto in numero pari a ciascuna delle sopra indicate linee impiantistiche;

3) Allegato B.19 – Planimetria dell'approvvigionamento idrico e distribuzione idrica;

- 4) Allegato B. 20 – Planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;
- 5) Allegato B. 21 – Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
- 6) Allegato B. 22 – Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti;
- 7) Piano di Monitoraggio e Controllo.

VERIFICATO, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, che:

a) in generale, in relazione ai rifiuti riportati nella citata appendice II:

- i rifiuti per i quali è contemplata l'operazione di smaltimento "D9 – trattamento chimico – fisico", sono destinati alle linee di: stabilizzazione/inertizzazione e di essiccazione dei fanghi;
- i restanti rifiuti sono sottoposti ad operazioni di pretrattamento dei rifiuti, ovvero preparatorie alle successive fasi di recupero e/o smaltimento, effettuate presso impianti terzi debitamente autorizzati;
- l'impianto non effettua operazioni rivolte all'effettivo recupero di rifiuti, ai sensi del D.M. 5/02/1998, e ss.mm.ii., e del D.M. 12/06/2002, n. 162, e ss.mm.ii.;
- sono previsti in ingresso rifiuti non coerenti con le attività effettivamente svolte presso l'impianto, quali, ad esempio, il percolato di discarica (CER 190703), la F.O.S. (CER 190503), e i rifiuti non differenziati (CER 200301);

b) circa la predetta appendice III, recante i cc.dd. "gruppi di miscele" previsti per l'attività di inertizzazione/stabilizzazione, con miscelazione in deroga, dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi, si prevede l'utilizzo di rifiuti appartenenti a categorie, quali: RAEE, veicoli fuori uso, rifiuti combustibili (CER 191210), ovvero rifiuti non differenziati (CER 200301), non idonei ad essere sottoposti ad un siffatto trattamento;

c) l'impianto non presenta i requisiti minimi di organizzazione per poter gestire talune particolari categorie di rifiuti, come, ad esempio, i RAEE, i veicoli fuori uso, ovvero le batterie e gli accumulatori, né, tantomeno, è assimilabile ad un centro di raccolta comunale o intercomunale, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, per cui non può ricevere i rifiuti previsti ai sensi del punto 4, del D.M. 8 aprile 2008;

d) per quanto concerne le emissioni in atmosfera, è necessario che il quadro sia rivisto e completato;

e) per quanto concerne, infine, l'autorizzazione allo scarico, questa non è necessaria, in quanto, ferme restando le responsabilità del gestore relativamente alla corretta gestione delle acque ai sensi della Parte Terza, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., nonché ai sensi del Piano Tutela Acque della Regione Lazio, titolare dello scarico finale risulta essere il Consorzio ASI;

CONSIDERATO che, ad esito delle verifiche effettuate in sede di sopralluogo del 21/3/2018 e della successiva documentazione presentata è emerso che le difformità rilevate nella gestione

dell'impianto de quo può ascrivere a modifiche di carattere non sostanziale effettuate dalla Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., nonché ad informazioni non puntuali riportate nei contenuti dell'A.I.A. di che trattasi;

CONSIDERATO che, allo stato, l'impianto risulta chiuso e sgomero da rifiuti di qualsiasi genere come verificato nel corso del succitato sopralluogo effettuato in 21/03/2018;

CONSIDERATO, infine, che, l'intera installazione sarà oggetto di un apposito procedimento di riesame, così come richiesto dalla competente ARPA Lazio ad esito delle suddette attività di monitoraggio, il cui avvio del procedimento sarà comunicato con apposita separata nota;

VISTA la nota prot. 252578 del 3/5/2018 con la quale si è disposto l'avvio del procedimento di riesame per l'intera installazione della soc. TecnoGea srl.

RITENUTO ad ogni modo, di dover garantire che la prosecuzione delle attività d'impianto avvenga in un contesto autorizzativo chiaro e univoco, al fine di garantire i profili: ambientale, sanitario, e della sicurezza dei lavoratori;

RITENUTO, pertanto, necessario, nonché opportuno, a seguito di quanto emerso dalle verifiche condotte, procedere, con il presente provvedimento, ad un aggiornamento dei contenuti della vigente A.I.A. rilasciata con Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., inclusi l'allegato tecnico, le sue appendice, e il Piano di Monitoraggio e Controllo;

RITENUTO, in particolare, ai fini del previsto aggiornamento, di:

- sostituire la già citata appendice II, con l'appendice II - rev. 2018, allegata al presente provvedimento, procedendo ad una razionalizzazione dell'elenco dei rifiuti previsti in ingresso, nonché le operazioni di gestione ad essi associati, secondo le effettive attività di gestione sui rifiuti condotte dalla Tecno.Gea S.r.l.;
- provvedere alla sospensione delle attività di gestione presso la linea di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con deroga alla miscelazione ai sensi dell'art. 187, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.;
- ridurre i quantitativi dei rifiuti previsti in ingresso, con conseguente adeguamento dei quantitativi previsti per lo stoccaggio istantaneo;
- limitare le attività di gestione esclusivamente a quelle rivolte ai rifiuti non pericolosi, con particolare riferimento alla linea di essiccazione dei fanghi, e a quella di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, incluse le operazioni di preparazione al recupero degli stessi;
- sostituire l'appendice I, della medesima Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., recante il lay out generale dell'impianto in questione;
- sostituire l'appendice IV, recante la planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica, con l'appendice IV - rev. 2018 allegata al presente atto;
- disporre la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere aggiornato conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento;

RITENUTO, inoltre che la mancata presa d'atto delle opere a seguito della determinazione C1900/2010, per la quale si era disposta con nota prot. 112229, del 28/02/2018 la chiusura dell'impianto è stata superata con il sopralluogo del 21 marzo 2018 e con la successiva documentazione presentata dalla società, fatto salvo il nuovo sopralluogo che sarà disposto in esito alla realizzazione delle prescrizioni imposte con il presente atto

RITENUTO pertanto di permettere la ripresa parziale di quanto già previsto nell'A.I.A. di cui alla Determinazione dirigenziale n. C1900/2010, e ss.mm.ii., fermo restando che la ripresa di tutte le attività avverrà all'esito del procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii. avviato con nota prot. 252578 del 3/5/2018

RITENUTO, infine, di dover integrare le condizioni e le prescrizioni già previste con le ulteriori indicazioni discese dalle attività di monitoraggio effettuate dalla competente ARPA Lazio;

DATO ATTO alla Tecno. Gea S.r.l. di aver prestato le garanzie finanziarie di Legge, a copertura delle attività d'impianto, accettate con Determinazione dirigenziale n. G08607, del 27/07/2016, per la estensione della durata dell'A.I.A. fino alla data del 4/08/2020,

## DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di procedere, con il presente atto, all'aggiornamento, ovvero alla sostituzione, della Determinazione dirigenziale n. C1900, del 05/08/2010, e ss.mm.ii., con la quale è stata rilasciata A.I.A., ai sensi del previgente D. lgs. 59/2005, e ss.mm.ii., a favore dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestito dalla Tecno. Gea S.r.l., P.IVA e C.F. 06804291000, con sede legale in Via ASI, loc. Ventimerli, 1, Comune di Ferentino (FR), e sede operativa in Via Morolense, snc, Comune di Patrica (FR);
2. di stabilire che, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - l'allegato tecnico\_rev. 2018;
  - l'appendice II\_rev. 2018, recante i rifiuti non pericolosi autorizzati in ingresso all'impianto in questione;
  - l'appendice III\_rev. 2018, Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti emissione degli scarichi liquidi e della rete piezometrica;
3. di autorizzare la medesima Tecno.Gea S.r.l. alla ripresa delle attività d'impianto secondo quanto meglio specificato nell'allegato tecnico\_rev. 2018 al presente provvedimento, incluso il rispetto dei valori limite imposti per le emissioni prodotte, prescrivendo che:
  - a) si provveda alla messa in esercizio e a regime degli impianti, secondo le procedure previste ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D. lgs.152/2006, e s.m.i.; in particolare, si dovrà:
    - comunicare all'Autorità competente, nonché ad ARPA Lazio, la messa in esercizio dell'installazione in questione;
    - il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti dovrà avere una durata pari a trenta giorni;
    - effettuare, in due giorni non consecutivi, nei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti a regime, il campionamento delle emissioni (punto di emissione "E1");

- trasmettere i dati relativi ai suddetti campionamenti all'Autorità competente, nonché ad ARPA Lazio;
- b) siano realizzate, entro quarantacinque (45) giorni dalla ripresa delle attività, idonee barriere ad aria che garantiscano la depressione del capannone dove avvengono le operazioni di gestione relative alla linea di essiccazione dei rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi, anche durante l'accesso dei camion all'interno dei capannoni.

Ad avvenuta realizzazione dovranno essere trasmessi i certificati di collaudo presso l'Autorità competente. Successivamente la stessa Autorità competente provvederà a convocare apposito sopralluogo di verifica cui saranno inviate a partecipare le amministrazioni territorialmente interessate;

- c) sia presentata, alla valutazione dell'Autorità competente, nonché della competente ARPA Lazio, adeguata relazione sull'impianto di aspirazione nell'area delle vasche di stoccaggio dei fanghi, tesa a verificarne la necessità di prescriberne l'implementazione;
- d) sia fornito, entro e non oltre quindici giorni dall'emanazione del presente provvedimento, un nuovo piano di monitoraggio e controllo, aggiornato secondo le specifiche riportate, nella presente A.I.A..
- e) siano fornite, entro e non oltre quindici giorni dall'emanazione del presente provvedimento, all'attenzione dell'Autorità competente e di ARPA Lazio, nuove planimetria aggiornate recanti:
- descrizione del lay out dell'impianto, conformemente alle richieste contenute nel presente provvedimento, ed in particolare, secondo le specifiche prescrizioni e condizioni di cui ai paragrafi 3 e 5, dell'allegato tecnico.
  - descrizione dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera, secondo quanto previsto nel relativo paragrafo 6 del medesimo allegato tecnico;

Dette planimetria costituiranno, a seguito di opportune valutazioni, appendici I\_rev. 2018, e IV\_rev. 2018, del presente provvedimento.

4. di disporre la sospensione delle attività relative alla linea di stabilizzazione/inertizzazione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, con deroga alla miscelazione fino al completamento del procedimento di riesame, di cui all'appendice III;
5. di stabilire che, la presente A.I.A. sostituisce, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., le seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona, ovvero con scadenza fissata alla data del 4/08/2020:
- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.);
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii.);

6. di stabilire che, ad ogni modo, la Tecno.Gea S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni e condizioni, tutte, previste nella presente A.I.A., nell'allegato tecnico, nelle appendice, nonché nel relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
7. di prevedere, fatto salvo il prossimo procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell'Autorità competente, una volta realizzate le suddette condizioni per l'esercizio dell'installazione in questione;
8. di stabilire che, il presente provvedimento, non esime la Tecno. Gea S.r.l. dal richiedere eventuali ulteriori autorizzazioni, non già sostituite con la presente A.I.A., necessarie al fine della realizzazione ed esercizio dell'installazione de quo;
9. di stabilire che la presente A.I.A. sarà notificata alla Tecno.Gea S.r.l., nonché trasmessa alle seguenti amministrazioni: Provincia di Frosinone, Comune di Patrica, ASL Frosinone, ARPA – Lazio Sezione Provinciale di Frosinone, nonché presso la Direzione Tecnica della stessa Agenzia regionale;
10. di prevedere che, ai fini di quanto previsto all'art. 29-quater, comma 13, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., e fermo restando quanto stabilito al successivo comma 14, del medesimo articolo, copia della presente A.I.A. e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, sarà messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso gli uffici dell'Autorità competente, siti in Via del Giorgione, 129 – 00142 – Roma;
11. di prevedere che, avverso la presente medesima determinazione conclusiva è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore  
Ing. Flaminia Tosini